



Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo
Sede: Via Vittorio Emanuele n. 4 - 95022 Aci Catena (CT)

(Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Piedimonte Etneo, Ramacca, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo, Viagrande)

Contratto di Comodato

Rep. n. del

L'anno duemilaventi..... il giorno _____ del mese di _____, in, tra il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo con sede in Aci Catena, Via Vittorio Emanuele n. 4 - 95022 Aci Catena (CT), codice fiscale 93157710877, rappresentato dalla Responsabile dei servizi amministrativi del Consorzio, Segretario del Consorzio, nella persona della nata a il, nominata con determinazione presidenziale n. del, e domiciliata per la carica presso il comune di Aci Catena, sede amministrativa del Consorzio, la quale interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente, e con sede in -, codice fiscale , iscritta al, rappresentata dal nato ail e residente in via, in qualità di legale rappresentante protempore,

Si stipula quanto segue:

Premesso che con **Decreto direttoriale n. 82551 del 04/12 2000 del Ministero Finanze, DIPARTIMENTO TERRITORIO- DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO Decreto dell'Agenzia del Demanio** veniva trasferito al patrimonio indisponibile del comune di Acicatena per essere destinato aun bene immobile confiscato alla mafia individuato nel N.C.E.U. del Comune di Aci Catena N.C.E.U., al foglio 7, particella n.633, sub 40 e sub 34 costituito da un appartamento sito in Aci Catena Via Nizzeti, 153 Aci San Filippo - Aci Catena, confiscato a
Nato ail.....

Che la Giunta comunale del Comune di Acicatena, che aderisce al Consorzio, con Delibera n. 76 del 26.05.2009 ha deliberato di concedere al Consorzio Etneo per la Legalità e lo sviluppo l'immobile confiscato alla mafia sito in Aci Catena Via Nizzeti, 153 Aci San Filippo - Aci Catena, individuato N.C.E.U., al foglio 7, particella n.633, sub 40 e sub 34 costituito da un appartamento;

Che con delibera del C.d.a n. 12 del 28/04/2026, avente ad oggetto" Atto di indirizzo per la concessione beni confiscati, ai sensi art. 48 del D.Lgs. 159/2011e s.m.i. "è stato autorizzato il Responsabile dei Servizi Amministrativi ad espedire le procedure di evidenza pubblica per la concessione a terzi a titolo gratuito, per le finalità sociali e senza scopo di lucro, da destinare a " Centro di aggregazione diurno e notturno per giovani diversamente abili in attuazione del progetto -Dopo di noi-", per il periodo di anni 10 (dieci) del bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Aci Catena confiscato alla mafia, sito in Aci Catena Via

Nizzeti, 153 Aci San Filippo - Aci Catena, individuato N.C.E.U., al foglio 7, particella n.633, sub 40 e sub 34 costituito da un appartamento;

Che a seguito di procedura ad evidenza pubblica svoltasi in data, come da verbale della Commissione Consortile n., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria con sede in

Che, da ultimo, il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, con delibera del C.d.A. n. del ha deliberato, per le motivazioni ivi richiamate, sulla scorta delle risultanze della procedura aperta svolta in data, di procedere alla concessione a titolo gratuito per anni 10, mediante atto di concessione contratto, a favore con sede in Via, del bene immobile confiscato alla mafia, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Aci Catena, in sito in Aci Catena Via Nizzeti, 153 Aci San Filippo - Aci Catena, individuato N.C.E.U., al foglio 7, particella n.633, sub 40 e sub 34 costituito da un appartamento;, da destinare, per finalità sociali e senza scopo di lucro, assegnato al Consorzio con deliberazione di Giunta Municipale del comune di Aci Catena n. 76 del 26.05.2009, autorizzando i Responsabili dei servizi amministrativi e tecnici alla stipula dell'atto di concessione – contratto secondo la disciplina e le condizioni di cui allo schema di contratto di comodato approvato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 28.04.2026 e

Che è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss. mm. ed ii., nei confronti

che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Etneo ha deliberato altresì al fine di prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione dei beni ad essa confiscati di subordinare comunque la concessione del bene all'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni e che qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, dovessero emergere a carico di taluno dei suddetti soggetti elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, non si procederà a concedere il bene;

Che, in conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Etneo, al fine di prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione dei beni ad essa confiscati si sottopone il presente atto di concessione del bene alla condizione risolutiva dell'acquisizione di informativa prefettizia positiva in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni;

Visti:

lo Statuto della

il D.Lgs. 159/2011;

gli articoli 1803 e segg. del Codice Civile;

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, che in seguito verrà denominato "concedente", concede in comodato a con sede in codice fiscale, iscritta al che, in seguito, verrà denominata concessionario che accetta il bene, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, del Comune di Comune di Aci Catena, in sito in Aci Catena Via Nizzeti, 153 Aci San Filippo - Aci Catena, individuato N.C.E.U., al foglio 7, particella n.633, sub 40 e sub 34 costituito da un appartamento;, cui alla planimetrie allegate al verbale di consistenza e consegna dell'immobile del _____ redatto in uno dal responsabile tecnico del Consorzio dott. Ing. Alfio Grassi (allegato B).

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro rivolte al territorio del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, anche al fine di rafforzare la cultura della legalità. In particolare il concessionario si impegna a destinare l'immobile a Centro di aggregazione diurno e notturno per giovani diversamente abili in attuazione del progetto "Dopo di noi",

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene. In particolare il

concessionario si impegna a garantire la dovuta custodia e a vigilare affinché non siano arrecati danni all'immobile e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene, arredamento e attrezzature, oggetto di comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tal fine il concessionario ha stipulato a apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile presso da rinnovarsi di anno in anno per tutta la durata del contratto, da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal primo rinnovo e che il Concessionario si obbliga trasmettere al Concedente entro 30 giorni da ciascuna scadenza, a pena di risoluzione del presente contratto.

La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione; il concessionario si obbliga altresì a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si obbliga, altresì, a trasmettere annualmente al concedente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 1 del presente e ad ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune proprietario da porre in alto al centro e del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, anche il numero della concessione e la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo".

I loghi suddetti dovranno essere apposti anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all'immediato adeguamento alle superiori previsioni.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

ART. 4 – DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. E' prevista la facoltà di rinnovo, previa valutazione positiva da parte del Consorzio della progettualità avviata

e avvianda e delle connesse ragioni di pubblico interesse. qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, la presente assegnazione.

Il Consorzio, alla scadenza del contratto, si riserva in ogni caso il diritto di procedere a nuovo affidamento in concessione dell'immobile, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza alcuna preventiva comunicazione all'odierno concessionario.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto. senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 7 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le utenze necessarie alla gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, marche da bollo e altro, del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 9 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto a _____

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8).....

Letto, approvato e sottoscritto a _____

Il Concedente

Il Concessionario